



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori
Gruppo Giovani Armatori

REGOLAMENTO

GRUPPO GIOVANI ARMATORI

aderente a



CONFINDUSTRIA

SOMMARIO

ART. 1 - COSTITUZIONE.....	1
ART. 2 - SCOPI	1
ART. 3 - AMMISSIONE.....	1
ART. 4 - RECESSO	2
ART. 5 - ASSEMBLEA.....	2
ART. 6 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	2
ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	2
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	3
ART. 9 - PRESIDENTE	3
ART. 10 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE.....	3
ART. 11 - VICEPRESIDENTI.....	4
ART. 12 - SEGRETERIA	4
ART. 13 - RINVIO	4
ART. 14 - APPROVAZIONE	4
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE	5

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto, è costituito nell'ambito della Confitarma il Gruppo Giovani Armatori, con sede a Roma.

Il Gruppo Giovani Armatori può costituire delegazioni in altre località.

ART. 2 - SCOPI

Il Gruppo Giovani Armatori persegue nello svolgimento delle proprie attività i seguenti scopi:

- a) Promuovere nei Giovani Armatori la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e delle responsabilità che ne derivano.
- b) Approfondire i temi di maggior respiro strategico riguardanti l'industria armatoriale ed il sistema marittimo nel suo complesso.
- c) Contribuire ad un costante adeguamento della Confitarma al mutare delle condizioni economiche e sociali dell'industria armatoriale, nonché alla formazione di nuove leve per la conduzione delle attività associative.

ART. 3 - AMMISSIONE

Possono entrare a far parte del Gruppo:

- a) Gli imprenditori;
- b) Figli di imprenditori che partecipano in forma diretta all'attività dell'impresa;
- c) Dirigenti o manager che abbiano responsabilità di gestione aziendale.

In ogni caso l'impresa in cui il giovane opera deve essere iscritta alla Confitarma e risultare in regola con i relativi adempimenti contributivi.

Le caratteristiche di cui al comma 1 dovranno essere documentate dell'impresa proponente.

Il limite di età minimo per l'adesione al gruppo è fissato in diciotto anni, quello massimo in trentotto anni.

Le domande di iscrizione al gruppo Giovani Armatori devono essere rivolte al Presidente del gruppo. Il Presidente, a seguito di verifica espletata dai competenti Servizi della Confitarma circa la regolare posizione contributiva dell'impresa associata di provenienza del giovane, conferma l'avvenuta adesione al Gruppo. Il mancato accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivato.

La designazione ad incarichi nel Gruppo che consentano l'accesso ad organi confederali è riservata ai soli giovani provenienti da imprese associate in qualità di soci effettivi ai sensi dell'art.4 dello Statuto confederale.

I Giovani Armatori eletti nel Consiglio Generale della Confitarma ai sensi dell'art.14 dello Statuto confederale non possono rappresentare il Gruppo in seno al Consiglio stesso.

ART. 4 - RECESSO

La qualità di aderente al gruppo si perde:

- a) Per dimissioni volontarie.
- b) Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione di cui all'art. 3.
- c) Per esclusione.

ART. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo. Delibera con maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi tassativamente previsti dal presente Regolamento e si tiene di regola almeno tre volte all'anno.

Gli aderenti al Gruppo possono farsi rappresentare in Assemblea da altri membri del Gruppo mediante delega scritta limitatamente ai casi in cui è prevista la votazione a maggioranza qualificata. Ogni membro potrà essere portatore di una sola delega.

In Assemblea ogni membro del Gruppo ha diritto ad un voto. Se partecipano più Giovani Armatori appartenenti al medesimo gruppo di imprese associate, al momento della votazione essi potranno esprimere un solo voto.

L'Assemblea può riunirsi in presenza o da remoto.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) determina il programma annuale del Gruppo;
- b) elegge, scegliendolo nel proprio seno, un Presidente;
- c) ratifica la nomina dei Vicepresidenti indicati dal Presidente al momento della propria candidatura;
- d) nomina eventuali gruppi di lavoro per lo studio di particolari tematiche;
- e) elegge tra i suoi componenti cinque consiglieri per il Consiglio Direttivo;
- f) delibera in merito alla nomina di eventuali Presidenze onorarie;
- g) delibera a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto presenti, su proposta motivata del Presidente, l'esclusione di cui all'art. 4, lettera c).
- h) delibera a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto presenti, le proposte di modifica al presente Regolamento da sottoporre al Consiglio Generale della Confitarma ai sensi dell'art.28, comma 3, dello Statuto confederale.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Past President, dai Vicepresidenti, da due consiglieri nominati dal Presidente ai sensi dell'art. 10, lettera d), e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6, lettera e).

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza o da remoto.

Il Consiglio Direttivo scade al termine del mandato del Presidente.

Il limite di età massimo per la candidatura alla carica di Consigliere è fissato in quarantadue anni. All'eventuale compimento del quarantaduesimo anno di età, i consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Almeno tre dei cinque Consiglieri devono avere un'età inferiore a trentotto anni.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è un gruppo di lavoro che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può attribuire specifiche deleghe a ciascun consigliere ai fini della realizzazione del programma di attività.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto presenti, le cui imprese di provenienza devono risultare in regola con gli adempimenti contributivi. Nel caso non venga raggiunta, per due volte, la maggioranza richiesta, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Il Presidente deve avere responsabilità di gestione aziendale, attestata dall'impresa di provenienza, e deve aver compiuto il trentesimo anno di età.

Il limite di età massimo per la candidatura alla carica di Presidente è fissato in quarantadue anni. All'eventuale compimento del quarantaduesimo anno di età, il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile, a condizione che, al momento della nuova candidatura, non abbia ancora compiuto quarantadue anni

Il Presidente viene eletto fra i membri rappresentanti imprese associate alla Confederazione in qualità di socio effettivo.

ART. 10 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto confederale, è di diritto membro del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo della Confitarma, nonché presidente di un Gruppo Tecnico, preferibilmente quello Education e capitale umano.

Il Presidente inoltre:

- a) sovrintende all'attività del Gruppo e lo rappresenta nell'ambito dell'attività sociale;
- b) svolge ogni azione necessaria per realizzare gli scopi del Gruppo in conformità alle direttive dell'Assemblea;
- c) promuove l'azione di esclusione ai sensi dell'art. 4, lettera c);
- d) nomina due consiglieri per il Consiglio Direttivo;
- e) nomina un rappresentante dei Giovani Armatori per ogni Gruppo Tecnico ai sensi dell'art. 28, comma 4, dello Statuto confederale;
- f) può attribuire a ciascun membro del Gruppo specifiche deleghe ai fini della realizzazione del programma di attività;
- g) il Presidente ha la facoltà di invitare alla riunione dell'Assemblea invitati senza diritto di voto. Tra gli invitati possono rientrare gli esperti in questioni specifiche in ambito marittimo, nonché coloro che abbiano fatto parte del Gruppo Giovani Armatori e che abbiano superato i limiti di età per la partecipazione alle attività del medesimo Gruppo.

ART. 11 - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti, in numero da due a tre, vengono ratificati dall'Assemblea tra i propri componenti, ai sensi dell'art.6 lettera c).

Il limite di età massimo per la nomina alla carica di Vicepresidente è fissato in quarantadue anni. All'eventuale compimento del quarantaduesimo anno di età, il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Uno tra i Vicepresidenti può appartenere ad un'impresa associata alla Confitarma in qualità di socio aggregato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto confederale.

I Vicepresidenti seguono il mandato del Presidente.

Il Vicepresidente più anziano di età tra i vicepresidenti appartenenti ad un'impresa associata alla Confitarma in qualità di socio effettivo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto confederale, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento nell'adempimento delle sue funzioni.

ART. 12 - SEGRETERIA

Il Gruppo ed i suoi Organi sono assistiti da una Segreteria istituita presso la Confitarma e che si avvale di personale confederale.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Confitarma.

ART. 14 - APPROVAZIONE

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale della Confitarma.

Roma, 11 maggio 2006

Roma, 15 dicembre 2003

Roma, 5 luglio 2006

Roma, 18 dicembre 2007

Roma, 22 marzo 2022

Roma, 17 settembre 2025

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

I

In relazione alla convocazione della I Assemblea, e ai connessi adempimenti sono ammessi al gruppo Giovani Armatori, compatibilmente con i limiti fissati agli artt.3 e 5:

- a) i giovani che abbiano partecipato almeno ad una delle riunioni preliminari convocate dal Presidente confederale a partire dal novembre 1994, secondo quanto risulta dai relativi verbali;
- b) i giovani indicati dalle imprese associate che risultino presenti all'insediamento della I Assemblea.

Abrogata in data 2 marzo 2022

II

Il limite del compimento del quarantesimo anno di età per la permanenza nel gruppo si applica a partire dal 1° gennaio 1999.

Abrogata in data 2 marzo 2022

III

I giovani armatori eletti nel Consiglio Confitarma ai sensi dell'art.12 dello Statuto confederale non possono rappresentare il gruppo in seno al Consiglio stesso.

Abrogata in data 2 marzo 2022

IV

LA NORMA RELATIVA ALLA DURATA TRIENNALE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE ENTRA IN VIGORE CONGIUNTAMENTE AL RINNOVO CARICHE DEL 2009

Abrogata in data 2 marzo 2022

V

IL MANDATO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO GIOVANI ARMATORI, ELETTI NELL'ASSEMBLEA DEL 15 GIUGNO 2021, VIENE ESTESO AL 2025.



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori
Gruppo Giovani Armatori